

COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

CONTRATTO D'APPALTO

“SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO

DELLE LUMINARIE A LED PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019

IN VIA PISTOIESE NEL COMUNE DI FIRENZE

LOTTO 2”

Il presente atto, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto a mezzo di firma digitale

TRA

Ing. ILARIA NASTI nata a [REDACTED] la quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze (C.F. 01307110484) secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dall'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale;

E

Sig. META FABRIZIO nato a [REDACTED] domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta Meta Lux srl con sede in Via Visanna snc- Loc. Pantanelle 03038 Roccasecca (FR) c.f. e p.iva 02029990609.

PREMESSA

Per l'allestimento degli addobbi luminosi per le prossime festività natalizie si è proceduto, secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, all'acquisizione del servizio in esame.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO



Il servizio ha per oggetto il noleggio, l'installazione, la sorveglianza, l'assistenza atta	
ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il	
successivo smontaggio delle luminarie natalizie su n. 160 alberi di altezza media pari	
a 8 metri e 15 metri, dislocati lungo Via Pistoiese, nel tratto compreso fra Via San	
Biagio a Petriolo e il confine comunale (rotatoria Via Pistoiese-Via di Brozzi), nel	
Comune di Firenze, come descritto al seguente art. 3.	
Art. 2 – IMPORTO	
L'importo totale del servizio ammonta ad € 78.592,78	
(settantottomilacinquecentonovantadue/78) IVA esclusa, di cui € 74.584,78 per	
l'esecuzione del servizio ed € 4.008,00 per oneri della sicurezza non soggetti a	
ribasso d'asta.	
Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	
Le prestazioni da eseguire sono:	
1. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento a	
decorrere dal 15/12/2019 al 06/01/2020, a cui andranno aggiunti i tempi atti	
all'installazione ed al successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni	
elemento accessorio. In particolare, l'allestimento dovrà essere effettuato entro e non	
oltre 9 (nove) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di	
Consegna del Servizio pertanto il termine dell'allestimento e la conseguente	
accensione dell'impianto potrà avvenire anche in data precedente al 15/12/2019.	
Il materiale dovrà essere a norma e marcato CE, grado di protezione IP44 a doppio	
isolamento e con quadro di protezione a valle della rete della Pubblica Illuminazione,	
tecnologia lampade a LED con effetto flash di colore bianco caldo.	
2. installazione delle luminarie compreso le linee a norma di legge e ogni elemento di	
sostegno ed ancoraggio.	
Pagina 2 di 14	

3. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati per l'intero periodo, compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e perfetto funzionamento degli stessi.

4. sorveglianza tecnica dell'allestimento, per tutto il periodo dell'allestimento stesso, nella misura minima di un controllo visivo da parte di un tecnico una volta al giorno.

5. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'installazione da effettuarsi in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi nel periodo indicato dall'Amministrazione Comunale a partire dal giorno 07 gennaio 2020.

Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta affidataria intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza dei cantieri e di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

Le vie e gli spazi pubblici minimi che dovranno essere interessati da tali installazioni riguardano: Via Pistoiese, nel tratto compreso fra Via San Biagio a Petriolo e il confine comunale (rotatoria Via Pistoiese-Via di Brozzi), per un totale di 160 alberi.

Periodo di accensione: dal giorno 08 dicembre 2019 al giorno 6 gennaio 2020 compresi.

Orario di accensione: negli orari di accensione e spegnimento della Pubblica Illuminazione.

Art.4 - INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED

ALLA LORO TIPOLOGIA E ULTERIORI PRESCRIZIONI TECNICHE

Tutte le luminarie dovranno essere a tecnologia led con effetto flash di colore bianco caldo. Il materiale impiegato, marcato CE, grado di protezione IP44 a doppio isolamento, dovrà essere conforme alle normative in materia. In particolar modo dovranno essere rispondenti alle norme CEI EN 60598-2-20 e successive modifiche e con quadro di protezione a valle della rete della Pubblica Illuminazione.

Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di comando dotate di protezioni ed ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell'impianto in condizioni di sicurezza.

Gli impianti da installare dovranno essere opportunamente distanziati in modo da garantire un'ottimale copertura e percezione delle figure.

Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.

Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali aventi opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico e resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea l'importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione del vento.

Sarà a carico della ditta installatrice ogni procedura ed onere relativo all'ottenimento di ogni autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto anche presso terzi interessati con particolare riferimento all'Ordinanza di Mobilità da richiedersi presso la P.O. Traffico e Provvedimenti Viabilità – Servizio Mobilità del Comune di Firenze.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa

vigente in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.

Inoltre, considerato che gli impianti di illuminazione sono di proprietà del Comune di Firenze e che gli stessi sono affidati in gestione alla società Silfi spa Illuminazione e che la stessa società, quale soggetto gestore, è chiamata a rispondere per quanto possa derivare dall'esercizio del servizio affidatole, tenendo rilevato indenne il Comune di Firenze, la ditta affidataria si impegna, nel corso delle attività di cui al presente disciplinare, a seguire le indicazioni tecniche tassative della società Silfispas nel corso dell'esecuzione dei lavori di allacciamento al sistema di illuminazione delle luminarie natalizie al punto più vicino di collegamento della rete di pubblica illuminazione, in quanto soggetto titolato ad intervenire sugli impianti di illuminazione pubblica affidati in gestione alla stessa società Silfispas. Di conseguenza:

a) gli interventi necessari all'allacciamento del sistema di illuminazione delle luminarie natalizie alla rete della pubblica illuminazione comunale devono essere effettuati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal soggetto gestore sopra richiamato durante il sopralluogo presso l'area di intervento;

b) le prescrizioni tecniche di cui al punto a) e i conseguenti interventi devono essere tali da garantire che non vi siano ripercussioni sul regolare funzionamento della rete di illuminazione pubblica: un guasto all'impianto di illuminazione delle luminarie, pertanto, non deve ripercuotersi sull'impianto di illuminazione stradale, mentre sarà inevitabile che un guasto all'impianto stradale abbia conseguenze sull'illuminazione delle luminarie;

c) l'impianto di illuminazione delle luminarie deve essere a prova di



vandalismo, sia per il tipo di punto luce, che per i cavi di alimentazione e il quadretto di derivazione con le relative protezioni.

Art.5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

La ditta è soggetta alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, viabilità, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti e ciò per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni stabilite nel presente capitolato: si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatte salve le maggiorazioni dovute ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è svincolata a seguito di regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

Art. 7 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016.

Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con la regolare verifica di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali, come previsto al successivo art. 9.

Art. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.

Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche contrattuali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale in misura non superiore al venti per cento.

Art. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione del servizio, oggetto del presente disciplinare, sarà effettuata dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale con riferimento al corretto allestimento, al continuo e corretto funzionamento delle luminarie e al loro successivo smontaggio e ripristino dei luoghi.

Dell'esito delle verifiche di cui sopra è data immediata comunicazione alla Società mediante pec.

Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, il RUP ne dà comunicazione mediante pec alla ditta, che è tenuta a conformarsi entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.

In caso di protrarsi dell'inadempimento, l'Amministrazione può escutere la cauzione e procedere ai sensi dell'art. 12, fatto salvo l'eventuale risarcimento del maggior danno.

Art. 10 – CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Relativamente alle prestazioni oggetto del presente servizio, il pagamento del corrispettivo di cui all'art.2 avverrà dopo l'effettuazione con esito positivo, da parte del Comune di Firenze, delle attività di verifica della regolare esecuzione come previste dal precedente art. 9. **Il compenso, come sopra determinato, sarà corrisposto integralmente successivamente allo smontaggio delle luminarie.**

In caso di inadempienza contestata alla società con pec, l'Amministrazione può sospendere il pagamento fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Il pagamento è disposto a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. La fattura potrà essere emessa solamente dopo il ricevimento da parte della Società della comunicazione dell'esito positivo della verifica di regolare esecuzione di cui al precedente art. 8 ed il pagamento sarà effettuato, ai sensi della vigente normativa di settore, solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della società, nonché degli ulteriori controlli di legge.

La fattura in formato elettronico deve essere intestata e pervenire a:

Comune di Firenze C.F.: 01307110484 - Direzione Nuove Infrastrutture, codice univoco (IPA) R60CGF, codice CIG 81107480FD .

La fattura viene pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo del Comune di Firenze della fattura stessa.

La Società si impegna a rispettare le regole di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 ss.mm.

Conseguentemente, per il pagamento dei corrispettivi dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.136/2010 ss.mm.

La Società, pertanto, deve comunicare al Comune di Firenze entro 7 giorni dalla



sottoscrizione del Contratto:

-gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;

-la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art.11 - ASSICURAZIONI VARIE

La ditta è tenuta ad assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro nonché ad accendere idonea polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila euro), per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Firenze per eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal presente disciplinare, nonché di eventuali danneggiamenti delle alberature di proprietà comunale su cui saranno collocate le stesse luminarie.

La ditta, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire idonea documentazione in merito.

Art.12- PENALI

La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo pubblico entro e non oltre il giorno 15/12/2019.

Il termine del 15/12/2019 è da considerarsi quale termine essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c.. Il mancato rispetto di detto termine essenziale comporta la risoluzione del contratto fatta salva l'eventuale richiesta di esecuzione oltre detti termini ai sensi dell'art. 1457 del c.c..

In caso di inadempimenti imputabili alla Società, fermo restando il suddetto diritto al recesso e al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, l'Amministrazione Comunale procede all'applicazione delle seguenti penali:

- La penale per ogni giorno di ritardo nell'istallazione è stabilita in €. 500,00

(cinquecento euro) per ogni giorno di ritardo.

- La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro la data del 31/01/2020. Nel caso in cui, per esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse, si rendesse necessario anticipare o posticipare tale data, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale definire un'altra data senza che la ditta affidataria possa pretendere alcun indennizzo economico. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare tale data alla ditta affidataria con congruo anticipo. Per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 200,00 (duecento euro).

Le penalità di cui sopra verranno decurtate all'atto del saldo.

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire agli uffici competenti, numero telefonico fisso e cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti.

Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 12 ore dalla comunicazione anche telefonica da parte degli addetti al controllo e comunque l'intervento non potrà essere effettuato oltre 12 ore dalla segnalazione. Se l'intervento non avvenisse o avvenisse in ritardo rispetto a quanto sopra stabilito si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 100,00 (cento euro) per ogni ora di ritardo e per ogni elemento in cui si sono registrati inconvenienti di qualsiasi tipo.

Il RUP provvederà a contestare l'inadempimento per gli inconvenienti e/o i ritardi nell'allestimento e disallestimento mediante pec e ad applicare la penale, ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro i 3 gg. successivi

alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento alla Società.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili alla Società.

Art 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di grave inadempimento della Società, si procede alla risoluzione del contratto. In via esemplificativa e non esaustiva, si considerano grave inadempimento le seguenti circostanze:

- mancato avvio dell'attività;
- mancato intervento nei tempi previsti in caso di inconvenienti per più di due volte successive
- accumulo di una penale per ritardi superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il termine del 15/12/2019 per installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo pubblico, è da considerarsi quale **termine essenziale** del contratto ai sensi dell'art. 1457 C.C.. Il mancato rispetto di detto termine essenziale comporta la risoluzione del contratto fatta salva l'eventuale richiesta di esecuzione oltre detti termini ai sensi dell'art. 1457 del C.C..

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica alla Società con pec.

La Società avrà tempo 5 giorni per inviare le proprie controdeduzioni a quanto contestato dall'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui le controdeduzioni siano ritenute insufficienti l'Amministrazione Comunale provvederà:

- a risolvere il contratto;

- a rivalersi sui pagamenti dovuti in relazione al contratto cui essi si riferiscono;

- ad incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale definitivo, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto è disposta con atto del RUP; l'atto deve essere notificato alla Società mediante pec.

La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso prevista dalla normativa di settore. Si dà luogo, infine, alla risoluzione del contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

Art. 14 –CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI RELATIVI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 15 –SUBAPPALTO

Le attività di cui al presente affidamento sono subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.

Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai

sensi dell'art. 105 del D.lgs.50/2016.

ART. 16- OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs 196/2003 e del Regolamento Ue n. 2016/679 le parti si danno reciprocamente atto che i dati che vengono raccolti nell'esecuzione del presente contratto devono essere trattati secondo correttezza, in modo lecito e nel pieno rispetto dei principi dettati dalla normativa vigente in materia, affinché i dati raccolti siano utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Le parti si danno, altresì, atto che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità. La sottoscrizione del presente contratto costituisce autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del d.lgs 33/2013 ss.mm. che reca disposizioni in materia di trasparenza delle Amministrazioni pubbliche, nonché della l. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 17 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.



Art. 18– FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 19– ONERI TRIBUTARI E SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 così come modificato dalla L.148/2011 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico della Stazione appaltante; l'imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa riferimento al Dlgs 50/2016 nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze e alla vigente normativa di settore.

Questo contratto, scritto digitalmente, occupa n. 13 pagine intere e parte della presente fino qui, e viene sottoscritto digitalmente dalle parti sopra specificate